



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia

Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo risorse; sezione laboratori e servizi tecnici

SOSPENSIONE TEMPORANEA ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE DEI PRODOTTI CON CODICE MAP 1AA 2023, 1AA 2126, 1AA 2170, 1AB 0032, 1AA 2223, 1AB 0256 INTESTATI ALLA SOCIETÀ UEE ITALIA S.R.L. TRAMITE SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ISCRIZIONE DEGLI STESSI IN TITOLO ALLA SOCIETÀ UEE ITALIA S.R.L. DALL'ELENCO DEGLI ESPLOSIVI, DEGLI ACCESSORI DETONANTI E DEI MEZZI DI ACCENSIONE RICONOSCIUTI IDONEI ALL'IMPIEGO NELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, in particolare il titolo VIII – Esplosivi, articoli da 297 a 303;

Visto l'articolo 32, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2016, pubblicato nel S.O. n. 16 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 121 del 25 maggio 2016 recante «Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile»;

Vista la decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi, come modificata dall'articolo 1 della Decisione 2010/347/UE della Commissione, del 19 giugno 2010;

Vista la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato ed al controllo degli esplosivi per uso civile;

Vista la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica;

Vista la direttiva 2014/34/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Vista la direttiva 2014/35/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere impiegato entro taluni limiti di tensione;

Vista la direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2018, relativa all'istituzione a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, modificata con la Direttiva 2012/4/CE;



Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 2018, recante: «*Norme per il rilascio dell'idoneità di prodotti esplosivi ed accessori di tiro destinati all'impiego estrattivo*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 93 recante «*Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 4 bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97*» e s.m.i. ed, in particolare, gli articoli 8 e 9 che, accorpando le tre preesistenti Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico, con competenze in materia di energia, istituiscono rispettivamente la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica (DGAECE) e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari (DGISSEG), quest'ultima con competenze anche in materia di riconoscimento dell'idoneità dei prodotti esplosivi all'impiego in attività estrattive;

Visto il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 che istituisce il Ministero della Transizione Ecologica, con competenze anche in materia di energia, con il conseguente trasferimento delle citate DGAECE e DGISSEG sotto il nuovo Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 23 settembre 2021, recante «*Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica*»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*», pubblicato nella G.U. Serie Generale dell'11 novembre 2022, n. 264, che dispone che dal 12 novembre 2022 il Ministero della transizione ecologica assume la nuova denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge in esame;

Vista la richiesta effettuata dalla Div. V di questa Direzione Generale alla società UEE Italia S.r.l., di cui alla nota con prot. n. 2953 del 28 gennaio 2022, di versamento del canone annuo per il 2022 per l'iscrizione nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'art. 9 del D.M. 6 febbraio 2018, e intestati alla Società in parola, in cui «*si richiama codesta Società a verificare sistematicamente il mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità, dando comunicazione a questo Ufficio degli eventuali aggiornamenti. Altrettanto questo Ufficio continuerà ad effettuare le verifiche di competenza su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società*»;

Vista la nota prot. n. 4274 del 10 febbraio 2022 con cui si precisa, rettificando la precedente nota 2953 che «*il versamento deve essere effettuato presso la Sezione della Tesoreria Provinciale territorialmente competente con causale Capitolo 3729 - Capo 32 - Canone di iscrizione nell'elenco dei prodotti esplosivi riconosciuti idonei all'impiego estrattivo, anno 2022*»;

Vista la ricevuta di versamento inviata dalla Società in parola ed acquisita agli atti il 27 aprile 2022 con nota prot. n. 12637 per i prodotti in titolo alla stessa che la Società intende iscrivere per l'anno 2022 di cui alla lista di prodotti allegata alla stessa comunicazione;

Considerato l'esito delle verifiche di competenza di questo Ufficio su quanto agli atti relativamente ai prodotti intestati alla Società in parola finalizzate al mantenimento della validità della certificazione relativa alla più recente procedura utilizzata per la valutazione della conformità;

Vista la nota prot. n. 40687 del 2 dicembre 2022 con cui questa Amministrazione comunica alla società UEE Italia S.r.l. l'avvenuta scadenza delle certificazioni relative alla più recente procedura utilizzata per le valutazioni della conformità dei seguenti prodotti oggetto del citato versamento: **Cava**



1a, V.E.5, Cava Extra 2c, Cava Extra 2a, V.E.5 a e ANFO 5, invitando *“la Società a trasmettere le informazioni/chiarimenti necessari e la documentazione - non agli atti di questa Amministrazione - comprovante la validità in corso per tutti i prodotti sopra elencati, entro 10 giorni lavorativi a partire da quello successivo dal ricevimento della presente, trascorsi i quali questo Ufficio provvederà a far sospendere temporaneamente dall’Elenco in oggetto i prodotti sopra indicati intestati a codesta Società, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”*;

Vista la nota acquisita agli atti con prot. 42899 del 16 dicembre 2022 con cui la Società in parola chiede una proroga pari a 60 giorni per l’invio della certificazione richiesta per i prodotti **Cava 1a, V.E.5, Cava Extra 2c, Cava Extra 2a, V.E.5a e ANFO 5**, comunicando di aver avviato l’iter di rinnovo delle certificazioni di conformità in data 7 novembre 2022 con l’ente di certificazione LOM dei prodotti in parola e che *“al momento non siamo in grado di fornire la certificazione richiesta, ma nell’intento di poter proseguire l’attività la Società chiede di poter ricevere una proroga sui tempi di consegna di tali moduli di 60 giorni”*;

Vista la nota prot. n. 2055 del 20 gennaio 2023 con la quale questo Ufficio in riscontro alla predetta nota prot. 42899 del 16 dicembre 2022 ha richiamato alla Società *“che l’impiego degli esplosivi e degli accessori detonanti richiede la sussistenza di idonea certificazione valida nel momento del trasporto e impiego su territorio nazionale ed europeo. Infatti, tali prodotti possono essere immessi/resi disponibili sul mercato dopo il rilascio del certificato del modulo previsto (C2, D o E)”,* comunicando che *“questa Amministrazione ai sensi delle disposizioni di cui al D.M. 6 febbraio 2018 (art. 10), secondo quanto già rappresentato con nota prot. n. 40687 del 2 dicembre 2022, procede a sospendere temporaneamente dall’Elenco i predetti prodotti indicati in titolo a codesta Società, ai fini della sospensione temporanea dell’uso degli stessi nell’ambito dell’industria estrattiva, sino a regolarizzazione di quanto rappresentato”*;

DECRETA

Art. 1

(Prodotti in titolo alla Soc. UEE Italia S.r.l. che sono sospesi temporaneamente dall’iscrizione nell’Elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive)

1. A far data dalla pubblicazione del presente decreto e fino al 30 aprile 2023, sono sospesi dall’*Elenco* degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, i seguenti prodotti in titolo alla Società UEE Italia S.r.l. (codice società UEI):

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore /Utilizzatore
Cava 1a	1Aa 2023	UEI			
V.E.5	1Aa 2126	UEI			
Cava Extra 2c	1Aa 2170	UEI			
Cava extra 2a	1Ab 0032	UEI			



Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore /Utilizzatore
V.E.5 a	1Aa 2223	PRA	UEI		
ANFO 5	1Ab 0256	PRA	UEI		

2. La sospensione di cui al comma 1, può essere revocata su richiesta motivata della Società titolare.
3. Trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1, e in mancanza di diverse comunicazioni da parte della Società titolare, i prodotti sono cancellati dall'Elenco di cui al comma 1.

Art. 2
(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e all'indirizzo web <https://unmig.mase.gov.it>.

IL DIRIGENTEE
(ing. Alessandra FAGIANI)